



COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

Oggetto: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trenta, nella sala consiliare "Erik MORTARA", regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTA	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
VIRGILIO DIEGO	X	
BRACCO CRISTINA	X	
MARGUERET ANGELO	X	
COLLOMB MONICA A.	X	
MACORI MAURO	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
JUGLAIR MICHEL	X	
BERTIN LISETTA	X	
SCARPELLINI DAVIDE		X
Totali	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2001;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20/12/2024 avente ad oggetto: “*Esame e approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027 e del bilancio di previsione 2025/2027.*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2025 avente ad oggetto: “*Variazione n. 2 del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027 e del bilancio di previsione 2025/2027.*”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2025 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e contestuale assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione 2025/2027*”;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Etroubles, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21/02/2017 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/12/2022;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 7 del 6 marzo 2015, di Saint-Oyen n. 2 del 26 febbraio 2015 e Saint-Rhemy-en-Bosses n. 8 del 23 marzo 2015 con le quali veniva individuato quale ambito territoriale ottimale per l’esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali in ambito sovracomunale il territorio costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses;
- le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 36 del 25 giugno 2015, di Saint-Oyen n. 36 del 26 giugno 2015 e di Saint-Rhemy-en-Bosses n. 25 del 17 giugno 2015 con le quali veniva approvata la convenzione quadro tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati;
- le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 27, n. 28, n. 29 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 22, n.23, n. 24 del 28 novembre 2016 e di Saint-Rhemy-en-Bosses n. 29, n.30, n.31 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di:
 - organizzazione generale dell’amministrazione comunale e del servizio di segreteria da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;
 - gestione finanziaria e contabile da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;
 - polizia locale da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;
- le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 3 del 21 febbraio 2017, di Saint-Oyen n. 5 del 24 febbraio 2017 e di Saint-Rhemy-en-Bosses n. 5 del 22 febbraio 2017, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Etroubles (Ente capofila della Convenzione dell’ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses sottoscritta in data 18/09/2015) n. 8 del 24 novembre 2022 recante ad oggetto: “*Conferimento dell’incarico di segretario titolare della sede di segreteria dell’ambito territoriale ottimale n. 5 composto dai comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses alla dott.ssa d’Anna Eloisa Donatella.* con cui si conferiva al Segretario dott.ssa D’Anna Eloisa Donatella –la responsabilità degli uffici associati;

Richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.*”.

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”;
- il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- la legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali.*”;
- Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30: “*Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027.*”.

Vista la deliberazione di Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin n.17 del 25 marzo 2024 avente ad oggetto: “*Approvazione convenzione tra le Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin e Mont-Emilius per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi alla riscossione volontaria delle entrate tributarie e della fatturazione del servizio idrico – Servizio Associato Tributi (SAT)*”;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Visto Il testo della Bozza di Regolamento generale delle entrate approvato con la deliberazione del CELVA n. 59 del 24 ottobre 2017 e poi adottato dai singoli Comuni del comprensorio;

Rilevato che, all'atto dell'adozione del regolamento delle entrate da parte dei singoli Comuni del comprensorio dell'Unité Grand Combin, alcuni articoli del suddetto Regolamento non sono stati recepiti da tutti i Comuni e che pertanto la numerazione degli articoli può variare nei diversi regolamenti Comunali;

Vista la L. 9 agosto 2023 n. 111 (*Delega per la revisione del sistema tributario*)), con cui il Governo è stato autorizzato ad adottare, entro i successivi ventiquattro mesi, i Decreti Legislativi per la riforma fiscale, nonché eventuali Decreti Legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative;

Considerato che, in attuazione di tale Legge Delega, ad oggi risultano essere stati adottati in particolare i seguenti Decreti Legislativi, rilevanti ai fini dell'applicazione delle entrate locali:

- D.Lgs. 219/2023, recante «*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*», che ha introdotto, con l'art. 6bis della L. 212/2000, l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria;
- D.Lgs. 220/2023, recante «*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*», che ha abrogato, con riferimento ai ricorsi proposti a seguito della sua entrata in vigore (4 gennaio 2024), l'istituto del reclamo-mediacazione disciplinato dall'art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992, introducendo numerose modifiche in materia di contenzioso tributario;
- D.Lgs. 87/2024, recante la «*Revisione del sistema sanzionatorio tributario*», che ha modificato le sanzioni applicabili dagli Enti locali per i tributi di propria competenza;
- D.Lgs. 110/2024, recante «*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*», che ha apportato numerose modifiche alle disposizioni vigenti in materia di riscossione mediante ruolo coattivo;

Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 09 maggio scorso lo specifico Decreto Legislativo di riforma dei tributi locali, previsto dalla legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), che si inserisce nel percorso di attuazione del federalismo fiscale regionale e introduce profondi interventi di semplificazione e razionalizzazione, destinati a impattare in modo rilevante sul sistema dei tributi locali.

Considerato che tale Decreto legislativo:

- Introduce misure innovative per migliorare il rapporto tra fisco locale e cittadini, e gli enti territoriali dovranno fornire informazioni chiare e tempestive sulle norme tributarie, attivare strumenti di assistenza e

consulenza giuridica, semplificare gli adempimenti e ridurre il rischio di errori, introdurre forme premiali, come sconti su tributi per chi paga con addebito diretto su conto corrente garantire rimborsi rapidi e trattamenti paritari a prescindere dalla modalità di riscossione, con l'intento di favorire un clima di fiducia tra fisco e contribuente.

- Estende agli enti locali gli strumenti di "compliance", con la possibilità di inviare lettere bonarie e avvisi per correggere errori o omissioni prima degli accertamenti. I contribuenti potranno regolarizzarsi con sanzioni ridotte e senza contenzioso.
- Viene riconosciuta agli enti territoriali la facoltà di introdurre forme autonome di definizione agevolata, con riduzioni di sanzioni e interessi anche per crediti difficilmente esigibili, procedure pendenti o controversie tributarie già in corso.
- Nel settore dei tributi comunali, il decreto prevede una riforma del sistema sanzionatorio, con sanzioni amministrative più proporzionate e coerenti:
 - ✓ Sanzione piena del 100% per l'omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
 - ✓ Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
 - ✓ Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.

Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.

In breve tale decreto conterrà una serie di importanti modifiche relative alle procedure di accertamento e di riscossione dei tributi locali, nonché del sistema sanzionatorio applicabile alle specifiche violazioni dichiarative delle entrate comunali, che incideranno sul contenuto dei regolamenti dei singoli tributi, ma anche sul regolamento generale delle entrate, sul regolamento delle sanzioni e su quello degli strumenti deflattivi del contenzioso;

Ritenuto peraltro necessario, anche nella presente fase di imminente adozione di specifica disciplina delle entrate locali, recepire a livello regolamentare alcune modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024, per permettere al Servizio Associato Tributi di svolgere la propria attività in maniera normativamente conforme, in attesa della complessiva modifica dei regolamenti comunali in materia di entrate;

Ritenuto, in tal senso, che le principali modifiche da introdurre in questa fase riguardino gli aspetti legati alla fase accertativa, ovvero con riferimento al regolamento generale delle entrate, l'applicazione del nuovo principio del contraddittorio di cui all'art. 6bis della L. 212/2000, nonché la nuova disciplina dell'istituto dell'autotutela di cui agli artt. 10-quater e 10-quinquies della medesima L. 2012/2000 come modificata dal D. lgs. 219/2023;

Rilevato, altresì, che risulta opportuno eliminare la parte del regolamento delle entrate relativa all'istituto del reclamo e mediazione a seguito delle modifiche introdotte nell'ordinamento con il Decreto legislativo n. 220 del 2023;

Ritenuto Quindi, per le motivazioni sopra riportate, di apportare le seguenti modificazioni al Regolamento generale delle entrate approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n 07 del 06/03/2018

l'articolo 22 (Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente) è sostituito come segue:

Articolo 22

Contraddittorio preventivo per i tributi locali

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli recanti una pretesa impositiva riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva.
2. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 e dall'art. 7-bis del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso per gli atti non recanti una pretesa impositiva e nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Sono altresì esclusi dal diritto al contraddittorio i dinieghi alle istanze di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento e il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela.
3. Sono considerati automatizzati o sostanzialmente automatizzati gli atti emessi dal Comune riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo di esempio, i dati del catasto dei fabbricati e dei terreni, le informazioni

- relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria, ecc. Vi rientrano:
- a) gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - b) il ruolo e la cartella di pagamento, gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione.
4. Sono considerati atti di pronta liquidazione gli atti emessi dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso del Comune, quali:
- a) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - b) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva oppure gli atti predisposti sulla base di meri incroci di dati.
5. Sono considerati atti di controllo formale gli atti emessi dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati, quali:
- a) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni.
6. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
7. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
8. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti del comma 12 del presente articolo.
9. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli di presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
- Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
- a) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b) i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - c) il maggior tributo, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio ovvero per accedere e estrarre copia degli atti del fascicolo se richiesto dal contribuente stesso;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
10. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque,

- delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
11. L'atto di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 12. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 13. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 9 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

nel Titolo III, il Capo II – Reclamo e mediazione – (articoli da 37 a 41 del testo Celva) - è abrogato;

- gli articoli 42 (Applicazione dell'istituto dell'autotutela) e 43 (Presupposto per l'applicazione dell'autotutela) sono sostituiti con i seguenti:

Articolo 42

Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 43

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 43, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame, nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso.
3. Al contribuente viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
5. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

- i restanti articoli del Titolo III, Capo III sono abrogati;

Dato atto che a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, si provvederà all'adozione di successivi aggiornamenti dei regolamenti comunali sulle entrate;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti Contrari: n. 0

DELIBERA

1. di **approvare** le seguenti modifiche alla Bozza di Regolamento delle entrate approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 29 marzo 2018:

- l'articolo 22 (Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente) è sostituito come segue:

Articolo 22

Contraddittorio preventivo per i tributi locali

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli recanti una pretesa impositiva riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva.
2. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 e dall'art. 7-bis del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso per gli atti non recanti una pretesa impositiva e nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Sono altresì esclusi dal diritto al contraddittorio i dinieghi alle istanze di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento e il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela.
3. Sono considerati automatizzati o sostanzialmente automatizzati gli atti emessi dal Comune riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo di esempio, i dati del catasto dei fabbricati e dei terreni, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria, ecc. Vi rientrano:
 - a) gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - b) il ruolo e la cartella di pagamento, gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - c) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - d) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - e) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione.
4. Sono considerati atti di pronta liquidazione gli atti emessi dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso del Comune, quali:
 - a) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - b) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva oppure gli atti predisposti sulla base di meri incroci di dati.
5. Sono considerati atti di controllo formale gli atti emessi dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la

correttezza dei dati dichiarati, quali:

- a) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni.
 - 6. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 - 7. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
 - 8. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti del comma 12 del presente articolo.
 - 9. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli di presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b) i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - c) il maggior tributo, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio ovvero per accedere e estrarre copia degli atti del fascicolo se richiesto dal contribuente stesso;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
 - 10. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 - 11. L'atto di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 - 12. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 - 13. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 9 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- nel Titolo III, il Capo II – Reclamo e mediazione – (articoli da 38 a 42 del testo Celva) - è abrogato;
- gli articoli 42 (Applicazione dell'istituto dell'autotutela) e 43 (Presupposto per l'applicazione dell'autotutela) sono sostituiti con i seguenti:

Articolo 42

Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;

- c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 43

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 43, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
 2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame, nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso.
 3. Al contribuente viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
 4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
 5. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
- i restanti articoli del Titolo III, Capo III (articoli da 45 a 47 del testo Celva) sono abrogati;
2. di **dare atto** che a fronte dell'adozione di ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, con particolare riferimento all'approvazione del sopra richiamato Decreto legislativo di riforma del Fisco locale – si procederà all'adozione di successivi aggiornamenti del regolamento generale delle entrate;
 3. di **prendere atto** che, con l'approvazione del nuovo testo da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate tutte le norme regolamentari che siano in conflitto o incompatibili con il nuovo testo;
 4. di **inviare** la presente deliberazione all'Unitè Grand Combine per competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO
(*Firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA
(*Firmato digitalmente*)

